



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## ARCHIVIO ISTITUZIONALE DELLA RICERCA

### Alma Mater Studiorum Università di Bologna Archivio istituzionale della ricerca

Dare forma alla popolazione. L'anagrafe e le sue performatività

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

*Published Version:*

Dare forma alla popolazione. L'anagrafe e le sue performatività / Gargiulo Enrico. - In: RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA. - ISSN 0486-0349. - ELETTRONICO. - a. 63:1(2022), pp. 149-179. [10.1423/103224]

*Availability:*

This version is available at: <https://hdl.handle.net/11585/877337> since: 2022-03-04

*Published:*

DOI: <http://doi.org/10.1423/103224>

*Terms of use:*

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>).  
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

This is the final peer-reviewed accepted manuscript of:

**Enrico Gargiulo (2022): Dare forma alla popolazione. L'anagrafe e le sue performatività, Rassegna Italiana di Sociologia, a. 65 (1): 149-179**

The final published version is available online at:

**<https://dx.doi.org/10.1423/103224>**

Terms of use:

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

*This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it>)*

**When citing, please refer to the publisher version.**

# Dare forma alla popolazione

## L'anagrafe e le sue diverse performatività

di ENRICO GARGIULO

### 1. *Introduzione*

L'anagrafe è uno strumento statistico e amministrativo che risponde all'obiettivo di monitorare la popolazione fornendone una rappresentazione dinamica. In Italia, viene istituita all'indomani dell'unificazione con l'ambizione, ufficiale ed esplicita, di tracciare le persone in modo incessante, capillare e completo. Funziona raccogliendo in maniera continuativa «immagini» della presenza e dei movimenti individuali all'interno delle diverse parti del territorio statale. Dal punto di vista giuridico, è la semplice presa d'atto di uno stato di fatto: registra cioè una data realtà sociale, sancendo formalmente la sussistenza delle relazioni tra persone e spazi comunali definite dalle norme in materia. L'esito del processo di registrazione è il conferimento di uno *status*, tramite cui l'appartenenza a un'amministrazione locale è legalmente riconosciuta.

Nonostante la semplicità che sembrerebbe caratterizzarla, l'anagrafe è diversa dalla sua rappresentazione istituzionale. Più che rivestire una funzione di tipo conoscitivo e riconoscitivo, produce effetti di tipo *performativo*. La sua azione, oltre a essere strutturalmente limitata ad alcune componenti della popolazione, si basa su una categorizzazione selettiva delle forme di rapporto con il territorio: soltanto alcune sono considerate rilevanti in senso giuridico e, perciò, meritevoli di essere registrate. In altre parole, l'anagrafe non recepisce i diversi modi di abitare lo spazio e avere al suo interno interessi significativi, ma stabilisce che soltanto alcuni di questi sono possibili e legittimi, sancendone l'accettabilità e formalizzandoli. Le categorie giuridiche e gli strumenti amministrativi su cui si fonda, dunque, non



riproducono semplicemente la realtà sociale ma la plasmano e la disegnano: nel «leggerla», le imprimono una certa forma. Per essere registrate, le persone devono mettere in atto determinati comportamenti. Quelle che non possono o non vogliono farlo rimangono «invisibili» in senso amministrativo o sono costrette a spostarsi in cerca di condizioni di vita migliori: dato che l'iscrizione anagrafica rappresenta il presupposto per l'esercizio effettivo di numerosi diritti, la sua mancanza ha conseguenze fortemente escludenti e limitanti.

Il carattere performativo dell'anagrafe è al centro dell'analisi che verrà condotta nelle prossime pagine. Si tratta di un argomento poco esplorato negli studi che mettono a fuoco il modo in cui gli strumenti demografici danno forma alla realtà sociale. Ricerche di questo tipo – spesso condotte con riferimento a contesti in cui i registri anagrafici non sono presenti – tendono a focalizzarsi sui censimenti, tracciandone la storia in Paesi quali gli Stati Uniti (Anderson 2015; Anderson, Fienberg 1999), il Canada (Curtis 2002a) e il Regno Unito (Levitan 2011; Ruppert 2007) o ricostruendone le origini in maniera comparativa e globale (Emigh *et al.* 2016; Kertzer, Arel 2004; Thorvaldsen 2017). Oppure, si interessano alle statistiche pubbliche (Desrosières 1991; 1993), alle tecniche di governo tramite numeri (Rose 1991) e al ruolo giocato dai *transactional data*, derivanti da interazioni di tipo commerciale o amministrativo (Ruppert 2011). Con l'eccezione di alcuni contributi, che affrontano questioni relative ai registri anagrafici e catastali in Italia e in Olanda (Pelizza 2016a; 2016b; 2021a), l'anagrafe è uno strumento piuttosto trascurato.

Muovendo da una prospettiva sociologica, l'articolo intende colmare questa lacuna attraverso un'analisi e una ricostruzione storica degli usi (e degli abusi) dei registri anagrafici in Italia, con l'obiettivo di evidenziare le peculiarità del loro carattere performativo. Rispetto al censimento, l'anagrafe ha un *potere istitutivo* più forte e dà luogo a un'*ontologia* di tipo diverso in quanto produce *status legali* che forniscono un *riconoscimento* giuridico alle persone e consentono loro di esercitare concretamente diritti di importanza fondamentale: ad esempio, all'assistenza sanitaria e sociale, all'istruzione, al voto, all'edilizia residenziale pubblica. L'articolo, inoltre, mira a evidenziare come il carattere performativo di un dato dispositivo demografico possa mutare nel tempo. Le variazioni che hanno segnato la concezione e l'impiego dei registri anagrafici nel contesto italiano sono emblematiche al riguardo.

Quando il *monitoraggio* capillare del territorio cede il passo alla *selezione* delle categorie «desiderabili» della popolazione, la performatività dell'anagrafe cambia nettamente e le sue diverse interpretazioni, così come gli attori che se ne fanno portatori, possono entrare in conflitto tra loro.

Nel contribuire al dibattito sul ruolo performativo degli strumenti demografici, l'articolo sposta l'attenzione dalla dimensione socio-tecnica, centrale nel campo degli studi su scienza e tecnologia (STS), a quella socio-giuridica, decisamente meno esplorata. Lo fa mutuando categorie della filosofia del linguaggio (Searle 2006) e del diritto (Mindus 2020) e applicandole a un percorso di ricerca – in corso da più di dieci anni – orientato a comprendere l'anagrafe dal punto di vista della sua storia, del suo funzionamento e dei suoi rapporti con altri strumenti di gestione della popolazione e, al contempo, ad analizzare l'uso improprio che ne è stato fatto da governi centrali e locali interessati a selezionare la popolazione ritenuta «legittima». Finora, l'attenzione si è focalizzata sulla costruzione di confini legali e amministrativi che producono differenze di status e distinzioni simboliche, creando così disuguaglianze materiali e redistribuendo in maniera asimmetrica benefici e servizi. Al suo interno, particolare attenzione è stata dedicata ai meccanismi giuridici e al ruolo giocato dalle tecnologie amministrative. A questo proposito, sono state adottate diverse soluzioni metodologiche: interviste a impiegati e funzionari anagrafici, avvocati, operatori legali, attivisti politici e della società civile; analisi documentale; consultazione di fonti storiografiche primarie e secondarie; raccolta ed elaborazione di dati amministrativi a livello comunale; analisi critica del discorso; partecipazione a momenti formativi dedicati al personale impiegato nei servizi anagrafici (Gargiulo 2012; 2015; 2016; 2017; 2019; 2021).

Basandosi sul materiale empirico richiamato, l'articolo intende portare avanti il lavoro di ricerca realizzato finora elaborando una riflessione originale sulla performatività anagrafica, di taglio teorico ma empiricamente fondata, capace di favorire una comprensione più approfondita del fenomeno. Mettendo in connessione categorie provenienti dagli STS con concetti riconducibili ad ambiti diversi – l'identificazione delle persone, gli studi critici sulla regolazione dell'immigrazione e sui confini – a essere evidenziata sarà la natura profondamente politica del dispositivo anagrafico:

come si cercherà di mostrare, le sue differenti performatività corrispondono a diverse «politiche dell’anagrafe».

## 2. Logiche dell’identificazione

Nel corso del loro processo costitutivo, gli Stati moderni si sono dotati di specifiche tecnologie statistiche e amministrative volte a governare e controllare la popolazione. Gli strumenti impiegati al riguardo sono tre – lo stato civile, il censimento e l’anagrafe<sup>1</sup> – e svolgono due funzioni: *conoscere* e *riconoscere* gli individui presenti sul territorio e mobili al suo interno.

I dispositivi demografici sono *infrastrutture* (Easterling 2014; Scott 2019) pensate e introdotte per «catturare» in senso legale e amministrativo le persone e *identificarle*. Per loro tramite, le istituzioni pubbliche «abbracciano» gli individui, controllandoli e al contempo soddisfacendone i bisogni primari (Caplan, Torpey 2001; Torpey 2019), nel tentativo di rendere la società sempre più «leggibile» e disponibile a essere governata (Scott 2019).

Gli strumenti volti a conoscere e governare la popolazione funzionano in maniera diversificata: contando e classificando sulla base di determinate caratteristiche oppure rilevando la presenza e il movimento e attribuendo status. Riprendendo la distinzione tra *enumerazione* e *registrazione* introdotta da Breckenridge e Szreter (2012), nel caso del censimento siamo di fronte a un’azione prevalentemente enumerativa – ossia alla raccolta di un certo numero di informazioni per scopi amministrativi e di gestione della cosa pubblica –, mentre in quello dello stato civile e dell’anagrafe abbiamo a che fare con un atto registrativo – vale a dire con un procedimento che determina l’inclusione in una certa collettività.

Le due funzioni sono diverse ma intrecciate. Gli strumenti che le espletano, di conseguenza, «dialogano» costantemente tra loro. Più in dettaglio, il censimento mira a incasellare gli individui in

<sup>1</sup> Non sono presenti però in tutto il mondo. A oggi, diversi Paesi che rivestono una posizione centrale nel sistema mondiale non sono dotati di registri anagrafici – il Regno Unito è forse il caso più emblematico –, mentre molti Stati che ne occupano le aree periferiche e semiperiferiche non riescono in alcun modo a coprire amministrativamente ampie parti della popolazione. Come evidenziato da diversi rapporti di organismi internazionali (Onu 2014; Unicef 2019; World Bank 2016), il numero di persone totalmente prive di una registrazione è, in questi contesti, piuttosto elevato.

maniera rigida all'interno di una griglia amministrativa, rendendoli oggetto di conoscenza e governo (Curtis 2002a, 26). È impiegato allo scopo di conoscere la popolazione, non di fornire un riconoscimento a chi ne fa parte. Le persone chiamate a compilare il modello per la rilevazione, oltre a fornire informazioni di vario genere, devono dichiarare la propria cittadinanza e il luogo di provenienza, facendo così riferimento ad atti di riconoscimento già effettuati e documentati da altri strumenti.

Lo stato civile e l'anagrafe, laddove presenti, rivestono esattamente questa funzione: tenendo traccia di un insieme di informazioni personali e degli spostamenti, *certificano* l'esistenza legale e amministrativa di un individuo. L'anagrafe, in particolare, ha l'obiettivo di far corrispondere a ogni presenza, materiale o virtuale, un insieme di dati – di natura fisica, demografica, socioeconomica e giuridica – che rendano il soggetto rispetto al quale sono raccolti riconoscibile in maniera univoca: in questo modo, è possibile attribuire a ogni persona, una volta «individuata», una specifica *identità amministrativa*. La stessa logica è applicata agli spazi comunali in cui le persone vivono, lavorano, compiono attività o semplicemente circolano. Identificare un edificio, distinguendolo da un altro, significa localizzarlo all'interno di un'area spaziale e attribuirgli un numero.

L'anagrafe assolve pertanto a una funzione conoscitiva: «legge» la popolazione nella sua composizione, nei suoi mutamenti e nei suoi movimenti, rilevandone, rispetto al censimento, i *flussi* e non semplicemente lo *stock* (Gallo 2008, 124) e facendo riferimento, a sua volta, a registrazioni già avvenute (chi si iscrive dichiara la propria cittadinanza e, se non cittadina/o, il titolo di soggiorno). Ma, soprattutto, riveste un ruolo riconoscitivo, attribuendo alla fine del percorso di registrazione lo status formale di residente in un comune. Dalla prospettiva e nelle intenzioni delle istituzioni, funziona producendo una *popolazione di diritto* che dovrebbe sovrapporsi il più possibile alla *popolazione di fatto*: per suo tramite, il modo in cui la seconda è veramente costituita si renderebbe visibile e leggibile.

Gli attori pubblici, dunque, operano un *investimento* preciso negli strumenti demografici, con l'obiettivo dichiarato di vedere e leggere la popolazione in maniera il più possibile precisa. Dal loro punto di vista, sembra esistere una popolazione *reale* che è possibile rilevare attraverso dispositivi in grado di tradurla in termini tecnico-giuridici e statistici, ossia in una popolazione

*formale*. Il caso italiano è emblematico al riguardo: l'Istituto centrale di statistica (Istat) specifica che «se i censimenti sogliono essere paragonati a vere e proprie fotografie di un determinato istante, le anagrafi possono essere paragonate ad una serie di fotografie di vari istanti, le quali ci consentono di conoscere gli elementi demografici nella loro continuità, cioè di osservare il fatto demografico nella sua cinematica» (Istat 1992, 7).

Se guardato dall'esterno, il *realismo* dell'Istat appare ingenuo ed epistemologicamente infondato. Gli studi sul rapporto tra scienza e tecnologia (STS) hanno da tempo mostrato come i dispositivi impiegati in molti ambiti della conoscenza umana e dell'amministrazione della vita associata non rappresentino la realtà ma la *performino* (Barad 2007). In termini filosofici, il concetto di *performatività* può essere scomposto in una dimensione illocutoria e in una perlocutoria: se la prima fa riferimento al fatto che un atto o un enunciato possono produrre effetti diretti sulla realtà rendendo qualcosa di detto o rappresentato effettivamente esistente, la seconda richiama gli effetti eventuali e indiretti di un discorso (Butler 2010). In un'accezione più sociologica, il tema del performativo viene declinato rispetto ai processi tramite cui artefatti, pratiche e discorsi non soltanto descrivono o spiegano i fenomeni, ma li fanno esistere «traducendoli» o «traslandoli» in senso materiale e discorsivo (Callon 1986; Latour 2005). Da questa prospettiva, la nozione di performatività coglie efficacemente l'intreccio tra enunciati e artefatti, discorsi e pratiche che «fanno esistere» gli attori sociali e le entità politiche (Pelizza 2021a, 282). Nel contesto teorico degli studi post-Ant (*actor-network theory*), non a caso, la parola centrale è quella di *enactment*, che esprime un significato diverso da quella di «costruzione» – considerata evocativa di un percorso che, come la realizzazione di un edificio, ha un punto di arrivo ben definito (Law 2008) – e rimanda piuttosto a un processo continuo e senza fine.

Sebbene sia poco sostenibile sul piano scientifico, il realismo ingenuo delle istituzioni non deve però essere banalizzato o sottovalutato in quanto costituisce un aspetto centrale del modo in cui gli Stati moderni funzionano e «pensano». La scelta di investire in infrastrutture di gestione e controllo della popolazione e nella loro capacità di cattura e rappresentazione «oggettiva» della realtà ha implicazioni politiche importanti. Partendo da una prospettiva realista, infatti, alcuni attori istituzionali portano avanti un determinato progetto di osservazione capillare del ter-

ritorio e di chi lo occupa o lo attraversa. Nel farlo, si pongono più o meno esplicitamente in contrapposizione con altri attori, i quali – come si vedrà – perseguono obiettivi diversi e del tutto contrastanti, di tipo selettivo più che conoscitivo.

La metafora «fotografica», dunque, pur essendo fuorviante sul piano ontologico e su quello epistemologico, dice qualcosa di interessante a livello tecnico e politico. Nel performare la popolazione, i vari dispositivi agiscono in maniera diversificata e sono orientati a obiettivi differenti, impattando in modo non uniforme sulla realtà sociale. Il concetto di *enactment*, del resto, dà conto anche del fatto che gli strumenti utilizzati per rilevare un dato oggetto non restituiscono diverse prospettive ma, piuttosto, costituiscono «performazioni» alternative dello stesso (Mol 2002). Come si cercherà di mostrare nelle prossime pagine, l'anagrafe, rispetto al censimento, può incidere più a fondo sulla struttura e sulla composizione della popolazione. Inoltre, essendo impiegata anche con finalità divergenti da quelle per cui è stata introdotta, costituisce un campo di tensione e conflitto tra attori e obiettivi differenti (Gargiulo 2016), provocando effetti performativi variegati e tra loro contrastanti, anche dal punto di vista politico.

### 3. Dare forma alla popolazione

Secondo Bruce Curtis, i censimenti non sono «presi» (*taken*) ma sono fatti (*made*) attraverso pratiche che non riflettono semplicemente le relazioni sociali per come sono allo stato puro, ossia prima della rilevazione, ma le disciplinano e le organizzano (Curtis 2002a, 34). Lo studioso nordamericano ripercorre la storia del censimento in Canada mettendo la nozione foucaultiana di biopotere al centro della sua analisi. Si distanzia però dall'interpretazione che il filosofo francese dà del concetto di «popolazione» considerandola, più che un oggetto governato da leggi proprie su cui il potere interviene dall'esterno, un'entità teorica – quindi, non direttamente osservabile – che serve a organizzare l'osservazione della realtà e a riconfigurare i rapporti tra le persone (Curtis 2002b). Trattandosi di un «artefatto statistico» (Curtis 2002b, 508-09), porsi problemi di *accuracy* nei confronti degli strumenti che vanno a rilevarne la composizione non avrebbe senso (Curtis 2002a, 34). Se la popolazione è un'«astrazione mobile» – e non un ente empirico che aspetta

solo di essere osservato in maniera metodologicamente adeguata per rivelarsi in tutta la sua pienezza –, il punto centrale non è valutare la fedeltà delle rappresentazioni che ne vengono fornite ma capire quali sono i progetti e gli interessi alla base della sua costruzione (*ibidem*).

Partendo dai lavori di Curtis, Evelyn Ruppert fa un passo avanti nell'analizzare la performatività degli strumenti demografici. Dalla sua prospettiva, i censimenti non si limitano a costruire la popolazione ma la *producono* (Ruppert 2007). La nozione di costruzione (*census making*), che rimanda all'atto di assemblare e rappresentare una collettività, è considerata infatti differente da quella di produzione (*census taking*), che enfatizza invece il ruolo dei soggetti coinvolti nella rilevazione censitaria, i quali, partecipando in maniera attiva alla compilazione di un questionario, acquisirebbero la capacità di riconoscersi come parti di un tutto (*ibidem*, 3-4). Chiaramente, i margini di azione a loro disposizione non sono infiniti: spesso, le persone sono obbligate ad auto-definirsi e classificarsi all'interno di griglie prestabilite. In molti Paesi, ad esempio, il censimento richiede a chi vi partecipa una dichiarazione di appartenenza a gruppi «razziali», «etnici», linguistici<sup>2</sup>, ecc.

Il censimento, dunque, istituzionalizza e legittima l'idea che la popolazione sia internamente suddivisa in gruppi, favorendone la credibilità e la pervasività (Kertzer, Arel 2004, 2). È pertanto uno strumento «disciplinante» (Curtis 2002a, 26), dalle forti implicazioni politiche. Le appartenenze rilevate sono controverse e ambigue: più che elementi oggettivi, sono il frutto di pratiche e negoziazioni politiche (Ruppert 2007). Lo spazio per una descrizione libera e completa della propria appartenenza è limitato: le identità pensabili e possibili nell'ambito di uno Stato sono determinante a priori, mentre ai singoli è lasciato un margine di manovra piuttosto ridotto. Alcuni gruppi, di conseguenza, sono reificati, apparendo come gli unici «naturali», mentre altre soggettività sono del tutto ignorate.

Il censimento, perciò, produce effetti sulle appartenenze collettive: le costruisce combinando le diverse caratteristiche oggetto della rilevazione e favorisce così l'illusione che il mondo sia composto da insiemi sociali ben distinti (Urla 1993). La realtà

<sup>2</sup> Anche in Italia, nella Provincia autonoma di Bozen/Bolzano: [https://astat.provincia.bz.it/downloads/Fbl\\_sg\\_A2.pdf](https://astat.provincia.bz.it/downloads/Fbl_sg_A2.pdf).

sociale ne risulta semplificata, venendo appiattita e recintata come se fosse un territorio disegnato da una mappa (Appadurai 1993). A essere alimentata è una «grande finzione»: ogni individuo è rappresentato come se avesse disposizione un unico posto assegnatogli in maniera estremamente chiara (Anderson 1996, 167), è ricondotto a una singola categoria ed è immaginato come se condividesse con un certo numero di altri individui una comune identità collettiva (Kertzer, Arel 2004).

La performatività del censimento si fonda sull'esercizio di un potere non facile da riconoscere perché di carattere amministrativo. Nel dare conto di un'attività che appare come puramente tecnica, Curtis riprende due categorie tipiche degli studi sui rapporti tra scienza e tecnologia. La prima è quella di *investimento nelle forme*, proposta da Laurent Thévenot. Applicata agli strumenti statistici, in particolare da Alain Desrosières (1991), richiama il fatto che determinate risorse economiche sono indirizzate verso un fine specifico ed evoca la pratica militare di appropriarsi e impadronirsi di qualcosa – le relazioni sociali – e quella cognitiva di attribuire a questo qualcosa specifici attributi (Curtis 2002a, 30-1). Un investimento del genere implica che, attraverso le conoscenze statistiche, le agenzie dello Stato stabiliscono relazioni di equivalenza tra categorie di oggetti e conducono osservazioni sociali secondo routine prestabilite. Se ha successo, cose diverse tra loro «si tengono insieme»: le forme statistiche assumono cioè lo status di «fatti» (Desrosières 1991). Nel caso del censimento, le categorie impiegate nella rilevazione rappresentano uno specifico investimento, che stabilisce equivalenze e colonizza le relazioni sociali.

La seconda categoria ripresa da Curtis è quella di dispositivo di iscrizione (*inscription device*), proposta da Bruno Latour (1987) per dare conto delle modalità con cui oggetti come mappe, tabelle, resoconti e misurazioni traducono le osservazioni di condizioni locali in superfici bi-dimensionali di testi, i quali, a differenza dei loro referenti, possono essere spostati da un luogo a un altro. Sono «immutabili mobili»: raccolti localmente, vengono trasferiti a livello centrale senza per questo subire alterazioni. Le iscrizioni provenienti dalle varie rilevazioni periferiche possono così essere ordinate, modificate nelle loro dimensioni, confrontate e riorganizzate da parte di un'autorità che coordina le singole unità locali. Nel caso del censimento, il controllo a distanza consente allo Stato di partire dalle osservazioni effettuate a livello comunale

per arrivare a vedere la popolazione come un tutto unitario e ad amministrarla nel suo complesso (Curtis 2002a).

Riprendendo questi concetti in maniera critica, Curtis mette al centro del suo ragionamento il tema del potere che caratterizza le istituzioni preposte all'ideazione e alla realizzazione dei censimenti. Contrariamente a Desrosières e Latour, che tendono a rimuovere i conflitti sociali attorno alle categorizzazioni e a non distinguere l'autorità politica dalle operazioni tecniche a cui dà luogo, lo studioso canadese analizza in dettaglio il modo in cui determinati attori, che detengono una posizione di vantaggio legittimo, riescono ad accentrare informazioni diverse, convogliandole da luoghi differenti, e ad assemblarle in un tutto unitario, istituendo equivalenze. Da questa prospettiva, gli Stati, attraverso i censimenti, costruiscono «fatti» che acquistano solidità. La popolazione, nello specifico, è un artefatto che assume sembianze fattuali in quanto deriva da un investimento statistico basato su categorizzazioni *autorevoli*, frutto di un processo di elaborazione non necessariamente lineare e privo di conflitti (Curtis 2002a, 32). In Canada, ad esempio, il censimento acquista autorevolezza quando gli ufficiali statali riescono a ostacolare e limitare modi di determinare la popolazione proposti da soggetti istituzionali di livello locale, asserendo la propria sovranità sulle relazioni sociali.

Affinché sia estensibile in maniera adeguata a strumenti demografici diversi dal censimento, l'analisi di Curtis necessita però di alcune integrazioni. Le categorie proposte da John Searle, al riguardo, risultano particolarmente utili: il percorso di investimento che, a partire da un insieme di informazioni localmente distribuite, dà forma a un artefatto come la popolazione comporta infatti il passaggio da *fatti bruti* (o empirici) a *fatti istituzionali* (Searle 2006). Questi ultimi nascono nel momento in cui, per effetto di certe regole costitutive, si attribuisce una funzione a un qualcosa che, in virtù delle sue semplici proprietà empiriche, non la possiede. L'«oggetto» investito di un dato compito acquisisce così una posizione ontologica nuova all'interno del mondo sociale: la popolazione diventa un fatto istituzionale che, prendendo forma per effetto dell'azione di un dato dispositivo demografico, riveste determinate funzioni e porta avanti specifici interessi.

Il censimento è senza dubbio uno strumento che dà luogo fatti istituzionali: come si è visto, in virtù delle sue regole costitutive esercita un potere istituente nel momento in cui le dichiarazioni raccolte – in particolare, quelle che riguardano l'appartenenza

religiosa o «etnica» – vengono proiettate sul fatto sociale facendo apparire la società come se fosse costituita da gruppi ontologicamente diversi e indipendenti tra loro. In questo senso, genera una rappresentazione della popolazione e della sua composizione in precedenza sconosciuta – in quanto non ricavabile incrociando registri già esistenti – e impiegabile per prendere decisioni strategiche: ad esempio, allocare le risorse in un certo modo. Nel contesto italiano, va ben oltre, dando luogo a fatti istituzionali ancora più formalizzati. In primo luogo, determina la *popolazione legale*<sup>3</sup>, costituita dall'insieme delle persone residenti effettivamente censite, che assume un'importante valenza amministrativa in quanto consente di individuare le classi di ampiezza demografica di comuni e province, sulla base delle quali – come previsto dal Testo unico degli enti locali del 2000 (Tuel) – vengono stabiliti diversi parametri rilevanti per le amministrazioni locali<sup>4</sup> (Cortese *et al.* 2010, 21). Inoltre, rettifica le informazioni provenienti dai registri comunali, i quali – come previsto dal regolamento anagrafico – sono periodicamente aggiornati attraverso le rilevazioni censitarie. Dispone poi di un'ambigua capacità «certificante» in relazione alla condizione giuridica degli stranieri: il rilevatore è chiamato a prendere atto della presenza di tutte le persone dimoranti abitualmente e, quindi, a verificare se i non-cittadini che si trovano in questa condizione siano o meno in possesso dell'autorizzazione al soggiorno<sup>5</sup> (Cortese 2008, 12).

Il censimento, tuttavia, non genera *status legali*. Lo stato civile e l'anagrafe, al contrario, sono in grado di farlo. Le loro regole costitutive hanno perciò un potere «istituente» maggiore

<sup>3</sup> Il decreto del presidente della repubblica n. 276/2001 stabilisce che «la popolazione residente censita è considerata popolazione legale».

<sup>4</sup> In particolare, le entrate finanziarie comunali, la condizione di funzionari e dipendenti dell'amministrazione, le modalità della rappresentanza politica e diverse altre facoltà quali l'apertura di nuove farmacie o l'assunzione di nuovo personale.

<sup>5</sup> Condizione necessaria per avere diritto all'iscrizione anagrafica. Al riguardo, la circolare n. 54, diffusa dall'Istat in occasione del censimento del 1991, cercava di disinnesare questo elemento prescrivendo ai rilevatori di non tenere conto elementi di «natura giuridico-amministrativa», dato che obiettivo del censimento non è quello di distinguere fra «regolari» e «non regolari» (Cortese 2008, 12). Il Manuale per il rilevatore prodotto per la rilevazione censitaria del 2011 definiva invece la residenza come uno stato di fatto da riconoscersi anche se la persona, per qualsiasi motivo, non è iscritta nell'anagrafe della popolazione residente (Istat 2011, 26). Tuttavia, la raccolta dei dati effettivamente compiuta ha tenuto conto della definizione di straniero fornita per il censimento del 2001, che fa riferimento esplicito alle condizioni formali per la registrazione, tra cui il possesso di un titolo di soggiorno valido (Cortese 2008, 11).

in quanto creano fatti istituzionali più formalizzati: il primo sancisce l'acquisizione di uno status legale e la transizione da una condizione giuridica a un'altra (nascita, matrimonio, cittadinanza, ecc.), mentre la seconda assegna al dimorare in un certo luogo o al localizzarvi il centro dei propri affari e interessi la funzione di dare accesso a una posizione formale, quella di residente. L'*esistenza* legale e amministrativa dei singoli individui, dunque, pur essendo in parte dovuta al censimento si realizza in maniera compiuta per mezzo degli altri due dispositivi.

L'anagrafe, più in dettaglio, genera status giuridici plasmando e «normalizzando» in maniera profonda i modi di vivere nel territorio. In primo luogo, in quanto è un dispositivo dinamico, attivo continuativamente<sup>6</sup>, che agisce sui comportamenti. Da questa prospettiva, presenta caratteristiche simili alle *population metrics* diffuse nell'ambito delle interazioni di tipo amministrativo o commerciale e impiegate, ad esempio, dalle istituzioni sanitarie, scolastiche e fiscali e dalle agenzie assicurative. Strumenti del genere sono basati su dati *transazionali*, non biografici o biometrici, e consentono una rilevazione delle informazioni più fluida e processuale spostando l'attenzione dagli status e dalle identità alle *condotte* (Ruppert 2011).

Il dispositivo anagrafico, inoltre, partendo dai comportamenti relativi all'abitare e alla mobilità e non da condizioni ascritte, produce uno status che sancisce un'*appartenenza* di tipo *territoriale* (Dinelli 2011; Gargiulo 2019), fondando un legame formale tra la persona e l'ente politico sovrano su un dato ambito spaziale. Ontologicamente, la natura di un legame del genere è data dalla *giurisdizione* esercitata sul territorio e su chi vi è legato, non dalla relazione materiale con lo spazio. In altre parole, è l'autorità che gli attori istituzionali esercitano nei confronti di un individuo, e non la sua localizzazione spaziale, a determinarne la condizione formale di appartenente o di non appartenente.

La giurisdizione, dunque, è un costrutto legale che ha a che fare con il territorio ma non implica necessariamente che chi vi è sottoposto si muova al suo interno o attraverso i suoi confini. Da una prospettiva del genere, l'attribuzione di un'appartenenza

<sup>6</sup> In Italia, la trasformazione del censimento da decennale a permanente, avviata nel 2018 - <https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni#:~:text=Il%20Censimento%20permette%20di%20conoscere,passato%20e%20degli%20altri%20Paesi.> -, potrebbe ridurre questa differenza con l'anagrafe.

territoriale crea una *migrazione*. Come ha fatto notare Patricia Mindus (2020), questa parola, che ha origine dal diritto romano, non si riferisce al movimento nello spazio ma a un cambio di status. Esprime quindi un fatto istituzionale non un fatto empirico (*ibidem*). L'atto di migrare, di conseguenza, è diverso dalla *mobilità*: la persona che lo compie non attraversa per forza un confine ma può semplicemente cambiare il proprio status rimanendo ferma nello stesso posto – ad esempio, ottenendo o, viceversa, vedendosi revocare un permesso di soggiorno, acquistando la cittadinanza o, anche, venendo registrata da un comune.

Sebbene nel linguaggio istituzionale il cambio di residenza sia spesso indicato con la locuzione «migrazione anagrafica», l'attribuzione della condizione formale di residente ha luogo anche in assenza di movimento. A determinare la registrazione e la condizione legale che ne consegue è la giurisdizione che le autorità esercitano sulle persone attraverso le norme anagrafiche, non il loro spostarsi nello spazio. Un individuo può essere iscritto nei registri comunali non soltanto a seguito di un percorso di mobilità territoriale ma anche per effetto di un cambiamento di natura non spaziale, come l'acquisizione di requisiti per l'iscrizione prima non posseduti o una modifica in senso ampliativo della normativa in materia.

#### 4. *L'ossessione per la rappresentazione*

L'anagrafe, come mostrato in maniera chiara dal caso italiano, è improntata a una visione *oggettivistica* della realtà sociale. La legge n. 1228 del 1954 – la prima norma anagrafica emanata in Italia, tuttora in vigore – è caratterizzata da un'ontologia molto semplice: il fenomeno empirico dato dalla presenza in un comune o dalla sussistenza di interessi centrali al suo interno è investito della funzione di monitorare il territorio e rappresentare gli individui che vi sono legati e, perciò, si traduce nello status di residente.

A questo proposito, le categorie giuridiche che sono alla base del sistema anagrafico coprono diversi modi di vivere nello spazio. L'articolo 43 del Codice civile definisce la *residenza* come il luogo di dimora abituale e il *domicilio* come la sede principale degli affari e interessi individuali. Le due nozioni richiamano stili di vita e rapporti con il territorio differenti, rimandando a

stati di fatto alternativi: la presenza *materiale* o, al contrario, un legame *elettivo*. Più in dettaglio, a essere rilevanti sono in un caso la disponibilità di un ambiente abitativo, seppur precario o di fortuna, e una certa stabilità temporale, e nell'altro i legami economici, o semplicemente affettivi, che sussistono anche a distanza o, comunque, in assenza di un radicamento alloggiativo.

Se dal livello civilistico si passa a quello anagrafico, le due categorie, a determinate condizioni, si sovrappongono. La normativa in materia, infatti, contempla i registri delle persone residenti, non di quelle domiciliate: non esiste il domicilio anagrafico, esiste soltanto la *residenza anagrafica*. L'impianto oggettivistico della legge, tuttavia, implica che anche chi non dispone di una dimora abituale debba essere registrato. In questo caso, è la nozione di domicilio a essere centrale: le autorità locali sono chiamate a verificare non che la persona sia fisicamente presente in un dato luogo ma che abbia un qualche legame significativo – anche solo affettivo, non per forza materiale – con il territorio comunale. L'iscrizione, di conseguenza, non è «localizzata» in un'abitazione ma presso un indirizzo virtuale.

A determinate condizioni, pertanto, le due diverse nozioni definite dal codice civile si sostanziano nello stesso *atto amministrativo* e producono la medesima posizione anagrafica. In questo modo, è possibile tenere traccia anche delle persone che non vivono in contesti abitativi «normali» e «decorosi» o che sono legate a un comune pur non essendovi fisicamente radicate. La volontà di monitorare il territorio, peraltro, si estende anche a coloro che vivono al suo interno in modo non stabile. La legge anagrafica ha istituito appositi registri per la *popolazione temporanea*, in cui dovrebbero essere inseriti coloro che dimorano in un comune in maniera non abituale e non sono ancora in grado di fissarvi la residenza<sup>7</sup>.

L'ossessione per la «cattura» amministrativa si traduce in scelte giuridiche molto precise, che interessano tutte le persone – italiane e non italiane ma regolarmente soggiornanti in Italia<sup>8</sup> – presenti abitualmente in un comune o, seppur prive di una sistemazione

<sup>7</sup> Che però non producono un'iscrizione anagrafica vera e propria, non generando cioè uno status legale né una condizione formalmente certificabile e non garantendo di conseguenza l'accesso a benefici e servizi.

<sup>8</sup> Le persone straniere autorizzate al soggiorno sono trattate al pari di quelle italiane, mentre le/i cittadine/i europee/i sono sottoposte/i a un regime di iscrizione speciale previsto dal d.lgs. n 30/2007, che va ad attuare la direttiva europea 2004/38/

alloggiativa stabile, legate al suo territorio in maniera significativa. All'iscrizione anagrafica corrisponde un *dovere* – in capo sia agli individui, chiamati a dichiararsi alle autorità locali, sia a queste ultime, tenute a tenere traccia di chi circola e soggiorna nel loro spazio – ma anche un *diritto*. Come ribadito più volte dalla giurisprudenza in materia<sup>9</sup>, il riconoscimento della residenza, al pari di quello della protezione internazionale (Unhcr 1979), ha carattere *dichiarativo* e *non* costitutivo: una persona non diventa residente perché un comune la denomina tale, ma si vede riconosciuto lo status giuridico di appartenente in quanto si trova in una data condizione materiale. Il potere che le amministrazioni comunali esercitano nell'effettuare la registrazione, di conseguenza, non è discrezionale ma vincolato e puramente *certativo*.

Dalla prospettiva delle istituzioni che hanno disegnato il diritto anagrafico, dunque, la residenza intesa come uno Stato di fatto preesiste ontologicamente alla sua dichiarazione giuridica: la seconda è la presa d'atto tramite cui l'amministrazione locale riconosce la sussistenza della prima, traducendo così una condizione materiale in una dimensione *documentale*. Detto diversamente, la direzione del legame causale va dal piano fattuale a quello giuridico-istituzionale. Le categorie e le procedure amministrative che danno sostanza al percorso di iscrizione anagrafica sono chiare al riguardo, anche in senso linguistico. Chi vuole essere iscritto in anagrafe non presenta una «domanda» ma consegna una dichiarazione, tramite cui comunica la sua condizione materiale indicando, nello specifico, se dimora abitualmente nel territorio comunale o se, pur non disponendo di una dimora stabile, ha in quel comune il centro dei suoi affari e interessi. Una volta accertata la sussistenza di questa condizione, l'amministrazione non può che prenderne atto in maniera formale, *riconoscendo* – non concedendo – la residenza. Al pari dei documenti che possono essere rilasciati dalle autorità locali a seguito dell'avvenuta iscrizione – ad esempio, la carta di identità o certificati quali lo stato di famiglia –, i registri comunali forniscono una *rappresentazione amministrativa* della popolazione e dei soggetti, individuali e aggregati, che la compongono.

CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

<sup>9</sup> Tra le tante sentenze, si rimanda alla n. 10257 del 2 giugno 2003, emessa dal Tribunale di Milano, e alla n. 499 del 19 giugno 2000, emanata dalla cassazione civile.

L'ontologia sociale immaginata dalle istituzioni è perciò un dominio piuttosto semplice. Nel momento in cui viene registrata per la prima volta, l'esistenza di una persona cessa di essere un mero fatto empirico e diventa un fatto istituzionale. In altre parole, l'evento materiale della nascita si traduce nell'atto formale dell'iscrizione nei registri dello stato civile. All'esistenza *legale* se ne accompagna poi una *amministrativa*, che ha luogo nel comune in cui una persona dimora abitualmente o presso cui localizza il centro dei suoi affari e interessi, e coincide con il possesso dello status di residente in senso anagrafico. Esserne privi significa non esistere per quell'amministrazione, pur essendovi legati di fatto.

Una persona che vive in un comune senza esservi registrata non interrompe, per questa sola ragione, la sua esistenza legale.

Di norma, sono disponibili altre sue tracce documentali: se è nata in Italia, i registri dello stato civile del comune di nascita contengono la presa d'atto della sua venuta al mondo; se è arrivata dall'estero, la questura o la prefettura che le hanno rilasciato il permesso di soggiorno certificano la sua presenza nel territorio italiano. Senza residenza, però, diventa invisibile amministrativamente all'ente locale in cui vive o a cui è più legata. Di conseguenza, non è localizzabile in maniera corretta da parte degli apparati dello Stato deputati al controllo del territorio, i quali, per espletare le loro funzioni, fanno affidamento sulle informazioni raccolte a livello municipale.

La preoccupazione espressa dalle istituzioni nei confronti di una situazione del genere è tale che le norme in materia, allo scopo di evitare che un individuo sia del tutto assente dai registri, prevedono strategie finalizzate a far sì che sia visibile, se non nel comune di residenza effettiva, in quello in cui era registrato in precedenza o, al limite, in quello di nascita<sup>10</sup>. Inoltre, dispongono che le liste anagrafiche siano sottoposte a revisione in occasione di ogni censimento. A determinate condizioni, è ammesso addirittura uno scollamento tra il fatto della presenza e l'atto della registrazione: quando a essere in gioco sono diritti esercitabili esclusivamente in virtù di un periodo di soggiorno prolungato, la residenza può essere dimostrata attraverso strumenti

<sup>10</sup> La legge 1228/1954, inoltre, contiene disposizioni specifiche per le persone nate all'estero. L'art. 2 della legge anagrafica recita come segue: «Si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno».

diversi dall'anagrafe. La corte di cassazione italiana, chiamata a giudicare se l'iscrizione anagrafica sia o meno il criterio univoco tramite cui individuare dove una persona vive e misurare la durata della sua permanenza, ha stabilito con varie sentenze<sup>11</sup> che le risultanze dei registri della popolazione costituiscono la «mera presunzione» del luogo di dimora del destinatario. Decisioni di questo tipo producono una sospensione «eccezionale» del legame ontologico che dal fatto empirico conduce al fatto istituzionale: la condizione di residente «esiste» a prescindere dalla sua traduzione in un atto di registrazione, tanto che può essere accertata mediante altri mezzi di prova.

Al di là delle poche eccezioni, tuttavia, la funzione «certificante» e ontologicamente istitutiva dell'iscrizione anagrafica è strategica e sta assumendo una centralità ancora maggiore con il passaggio dai singoli registri comunali a un'unica *Anagrafe nazionale della popolazione residente* (Anpr)<sup>12</sup>. Per effetto di questa transizione, i dati anagrafici – non diversamente da quanto accade nel contesto olandese (Pelizza 2016a) – costituiranno la fonte esclusiva e validante di tutte le informazioni relative alle persone e alle famiglie presenti nelle altre banche dati di interesse nazionale (Inps, Agenzia delle entrate, Servizio sanitario nazionale, ecc.), le quali dunque non saranno più autonome.

Basandosi su un assunto oggettivistico, l'anagrafe dovrebbe stabilire equivalenze tra soggetti diversi: parafrasando Hannah Arendt, è pensata per essere una sorta di «tremenda livellatrice» di differenze legate alla cittadinanza ma anche, più semplicemente, allo stile di vita. Inoltre, dovrebbe minimizzare qualunque condizionamento sui comportamenti individuali: il suo obiettivo è osservarli e tenerne traccia, non orientarli. Sulla carta, chi si dichiara residente o domiciliato non è chiamato a mettere in atto specifiche condotte né ad auto-collocarsi in senso etnico o religioso – come accade, in alcuni casi, con il censimento –, ma deve semplicemente descrivere le modalità con cui abita il territorio. A livello tecnico, peraltro, le prescrizioni orientate a garantire una piena corrispondenza tra la popolazione di diritto

<sup>11</sup> Richiamate in una nota del 14 aprile 2020, firmata dal capo dell'ufficio legislativo del ministero del lavoro e delle politiche sociali, Giuseppe Bronzini, relativa al requisito della residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza.

<sup>12</sup> <https://innovazione.gov.it/it/progetti/anpr/>. Il 18 gennaio 2002 è terminato il percorso di adesione da parte dei comuni all'Anpr: da quel momento, tutte le amministrazioni locali sono parte dello stesso sistema centralizzato.

e la popolazione di fatto sono piuttosto chiare e, di conseguenza, non impossibili da realizzare.

L'obiettivo *rappresentazionale* perseguito dalle istituzioni, quindi, non appare così ingenuo né utopistico a livello pratico, sebbene sia poco credibile da una prospettiva filosofica. Certamente, la visione su cui si basa è insostenibile sul piano teorico: come mostrato dagli STS e dagli studi critici sulla sicurezza e sull'immigrazione (Amicelle *et al.* 2015; Dijstelbloem, Meijer 2011; Pelizza 2016b), la popolazione non è un fatto neutrale ma un costrutto che deriva da un percorso performativo. Non può esistere, perciò, un dato anagrafico «puro», non condizionato dal quadro istituzionale e in grado di riflettere in modo completo e corretto i comportamenti degli individui. Per il solo fatto di essere in funzione, l'anagrafe non «fotografa» le condotte ma le influenza. Le persone, infatti, si muovono sempre e comunque in un ambiente istituzionalmente *perimetrato*, vale a dire delimitato in maniera strutturale dal linguaggio e dalle categorie giuridico-amministrative con cui gli attori pubblici pensano e circoscrivono la realtà e che gli individui sono chiamati a fare proprie. Le dichiarazioni anagrafiche, di residenza o di domicilio, se dalla prospettiva delle istituzioni equivalgono alla semplice comunicazione di uno stato di fatto, dal punto di vista di chi le presenta sono forme vincolanti di auto collocazione all'interno di categorie definite e prestabilite dall'esterno, che non danno conto in modo neutrale del rapporto materiale con il territorio ma, piuttosto, lo costringono entro confini rigidi. Una popolazione materiale che presenti caratteristiche del tutto autonome da quella formale, e che da questa sia rappresentata in maniera asettica, è di conseguenza inconcepibile. Il fatto che le persone debbano pensare se stesse e il proprio stile di vita in termini di «dimora abituale» o «domicilio» è emblematico di quanto la vita associata sia costellata di costrutti e nozioni che, insieme, plasmano il modo di leggere le relazioni sociali e il legame con le istituzioni.

Diversamente da come è pensata da chi l'ha disegnata, dunque, l'anagrafe schiaccia i fatti istituzionali sui fatti empirici: è la residenza quale status giuridico a condizionare il fenomeno della presenza in un territorio comunale o della sussistenza di interessi al suo interno. In altre parole, sono le categorie anagrafiche a determinare le forme con cui gli individui possono abitare lo spazio, e non il contrario. Rispetto all'ontologia immaginata dalle

istituzioni, la direzione del nesso causale tra piano fattuale e piano giuridico è invertita: una persona non è residente in quanto si trova in una certa condizione materiale, ma lo diventa se e quando è considerata e dichiarata tale. Allo stesso modo in cui a rendere un individuo un migrante irregolare è il potere esercitato attraverso gli strumenti identificativi e i titoli di soggiorno e non la sua semplice presenza in un territorio (Noiriel 1988), a marcare la differenza tra residenti e non residenti è l'atto di registrazione – o, viceversa, la sua mancanza –, non la sussistenza di un legame effettivo con un dato ambito spaziale.

### 5. *La performatività come fatto politico*

Comprendere a fondo le caratteristiche e le finalità dell'anagrafe implica pertanto la necessità di andare oltre la generica constatazione della sua capacità di dare forma alla realtà anziché rappresentarla in maniera neutrale. Significa piuttosto guardare in dettaglio alla giurisdizione che i diversi attori esercitano sul territorio e sui modi in cui le persone lo abitano. Da questa prospettiva, l'obiettivo rappresentazionale portato avanti dalle istituzioni, più che esprimere una visione ingenua e utopistica della realtà sociale, rimanda a una precisa posta in gioco politica, che contrasta con le altre presenti sulla scena. Il potere performativo dello strumento anagrafico è oggetto di interessi e visioni divergenti, che cambiano nel tempo riflettendo interessi differenti.

Nella sua impostazione originaria, l'anagrafe è un dispositivo su cui le istituzioni statali investono per ottenere una cattura estensiva della popolazione attraverso un trasferimento di informazioni capillare e continuo dal basso verso l'alto, capace di strutturare un fatto istituzionale – la popolazione formale – considerato autorevole se è in grado di rispecchiare il fatto empirico – la popolazione materiale. Da questa prospettiva, alle amministrazioni locali spetta il compito di raccogliere i dati richiesti e di inviarli, diligentemente e fedelmente, agli organi centrali. Ai sensi del Tuel, infatti, la tenuta dei registri anagrafici è una materia di competenza statale, delegata, per ragioni pratiche, al sindaco, che agisce in qualità di *ufficiale di governo* e non di *capo dell'amministrazione* e che, di conseguenza, dispone di un grado di libertà piuttosto limitato.

Le ambizioni «panottiche» e onniscienti alla base della prima legge anagrafica del 1954, tuttavia, si scontrano con limiti strutturali e scelte politiche e amministrative. Il progetto di tenere traccia delle persone mobili era stato di fatto abbandonato ben prima che la norma venisse emanata, a causa delle enormi difficoltà nell'ottenere dai comuni informazioni attendibili e uniformi (Gallo 2008). L'istituzione dei registri per la popolazione temporanea, peraltro, ha dimostrato nel tempo di non rappresentare una valida alternativa, dato che questi schedari sono stati finora sottoutilizzati. In secondo luogo, con la fine degli anni Novanta e l'emanazione di una normativa organica in materia di immigrazione, il legislatore ha scelto di non registrare la componente «irregolare» della popolazione immigrata. Diversamente dall'anagrafe spagnola – il *padron municipal*, che include tutti gli individui presenti in un comune, compresi gli stranieri privi del permesso di soggiorno (Gebhardt 2016) –, quella italiana tiene traccia soltanto delle persone «legali».

Nel corso degli anni, inoltre, sono emersi altri tipi di ostacoli alla cattura estensiva della popolazione e all'equalizzazione tra le sue diverse componenti. Un primo ordine di problemi è dato dal fatto che le interpretazioni soggettive dell'anagrafe divergono profondamente dal suo funzionamento formale. Tra coloro che presentano la propria dichiarazione di residenza alcuni, per ignoranza o per ragioni strumentali, cercano di piegare le regole del gioco a proprio vantaggio: per pagare meno tasse, ad esempio, si dichiarano residenti in una seconda casa al mare o in montagna. Altri, come le studentesse e gli studenti fuori sede, sono difficili da collocare in termini anagrafici: trascorrono la maggior parte del tempo nella città in cui studiano ma possono percepire il comune di origine come il luogo di dimora abituale (Morozzo della Rocca 2017). Un secondo e più rilevante ordine di problemi è dato invece dai comportamenti discriminatori delle amministrazioni locali. Molti comuni interpretano in maniera «libera» le regole anagrafiche escludendo sistematicamente dalla registrazione specifici gruppi della popolazione: le persone *romani* dimoranti nei cosiddetti «campi rom» (Sigona 2002) e quelle che hanno precedenti penali o sono *homeless* (Kazepov 1997). Evitano poi di istituire l'indirizzo virtuale che semplificherebbe la procedura per iscrivere chi non ha una fissa dimora (Mariani 2010). In questo modo, impediscono ai soggetti esclusi di esercitare i loro diritti, ottenendo una demarcazione di tipo simbolico

tra residenti legittimi e abitanti illegittimi e una distinzione di carattere materiale tra chi «merita» di avere accesso alle risorse sociali e sanitarie e di esercitare il proprio diritto di voto e chi, invece, no (Gargiulo 2012).

Negli anni Duemila, gli ostacoli al riconoscimento anagrafico si fanno ancora più evidenti. Come evidenziato dall'Istat (2010, 27), le modalità con cui la nozione di «dimora abituale» viene operativizzata costituiscono uno dei punti più critici dell'intero sistema. La componente non italiana della popolazione è il target principale, ma non unico, delle iniziative escludenti. Molte amministrazioni comunali restringono i requisiti per la registrazione di persone straniere o appartenenti a Stati UE, facendo spesso ricorso allo strumento dell'ordinanza, il cui impiego, a partire dal 2008, è favorito dal primo Pacchetto sicurezza, firmato dall'allora ministro dell'interno Roberto Maroni<sup>13</sup> (Lorenzetti 2009).

In questa fase, la giurisdizione esercitata dall'alto sembra essere compatibile con la logica generale del dispositivo anagrafico, essendo orientata a performare una popolazione di diritto quanto più possibile coerente con quella di fatto, e si esprime anche attraverso alcuni interventi tecnici del ministero, che si concretizzano nell'emanazione di circolari finalizzate a frenare le intemperanze dei comuni (Gargiulo 2019). Quello che si manifesta dal basso, invece, è un potere del tutto illegittimo e in aperto contrasto con la *ratio* alla base dei registri della popolazione: essendo l'anagrafe materia di competenza statale, i comuni non hanno alcuna facoltà di modificare le norme che la disciplinano, meno che mai attraverso un'ordinanza. Nel loro agire *extra-legem*, le amministrazioni locali intendono selezionare soggettività sociali «gradite», contenendo la spesa sociale e assicurando la componente considerata «legittima» della società comunale (Gargiulo 2015). All'idea imposta dalle istituzioni centrali che i registri siano autorevoli in quanto capaci di rappresentare in maniera fedele la popolazione contrappongono una visione diversa: l'autorevolezza del dispositivo anagrafico non è data dalla capacità di «fotografare» ma da quella di tracciare i confini della «comunità». In questo modo, manifestano il loro desiderio di esercitare una vera e propria *sovranità comunale* (Gargiulo 2017).

<sup>13</sup> La norma viene censurata tre anni dopo dalla corte costituzionale, ma nel frattempo molti sindaci hanno prodotto un vasto insieme di provvedimenti discriminatori (Gargiulo 2019).

Con il 2009, tuttavia, lo scenario cambia: i governi centrali smettono di investire sull'anagrafe quale strumento efficiente di monitoraggio del territorio e modificano sostanzialmente l'idea che hanno delle sue funzioni, iniziando a restringere, in senso selettivo, i requisiti per la registrazione. Recependo le indicazioni provenienti da diverse amministrazioni locali, il ministro Maroni emana un secondo Pacchetto sicurezza che altera in maniera diretta le regole del gioco anagrafiche distorcendone sensibilmente la logica. A essere ostacolata, in particolare, è l'iscrizione delle persone senza fissa dimora, obbligate da allora a dimostrare l'«effettiva» sussistenza del domicilio. Chi non dispone di uno spazio abitativo vero e proprio deve fornire le prove del suo radicamento territoriale: in particolare, un contatto stabile e consolidato con i servizi sociali o con attori del privato sociale che agiscono su mandato delle istituzioni pubbliche (Medu 2019; Naga 2019). Qualche anno più tardi, nel 2014, il percorso di distorsione dall'alto della logica anagrafica segna un passaggio ancora più evidente. L'art. 5 del cosiddetto «decreto Lupi» o «Piano casa» stabilisce che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo».

Le due iniziative normative sono seguite da varie circolari del ministero dell'interno e dell'Istat, che vanno a chiarire due questioni centrali. L'accertamento relativo all'effettività del domicilio è cosa ben diversa dalla verifica relativa all'abitualità della dimora, non presupponendo che la persona sia presente all'indirizzo indicato. Chi vive in uno spazio abitativo abusivo deve comunque essere iscritto in anagrafe, presso l'indirizzo virtuale. Ciò nonostante, il Piano casa, a oggi, produce effetti piuttosto evidenti. Agendo in combinazione con il Pacchetto sicurezza del 2009, innesca un meccanismo articolato: la nozione di dimora è svuotata dall'interno, dato che la dignità di residenza abituale è negata a moltissime situazioni abitative, mentre il criterio del domicilio diventa dirimente laddove non lo sarebbe, venendo applicato in modo rigido nei confronti di soggetti sociali molto diversi tra loro: persone che vivono in maniera itinerante, abitano in alloggi precari o di fortuna, sono *homeless*, occupano senza titolo o, molto più semplicemente, pagano un affitto in nero (Gargiulo 2019).

L'uso restrittivo dell'anagrafe, peraltro, conosce una nuova accelerazione nel 2018: il decreto Salvini prova a negare il di-

ritto alla registrazione alle persone richiedenti asilo. L'iniziativa dell'esponente leghista, tuttavia, viene disinnescata in tempi abbastanza rapidi: alla «disobbedienza» di qualche comune fanno subito seguito i pareri di alcune/i giuriste/i, le pronunce di diversi tribunali e, nel 2020, la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta, seguita a breve dal decreto Lamorgese, che ripristina il sistema precedente, introducendo però alcune criticità (Acocella, Gargiulo 2021).

I cambiamenti introdotti alla normativa anagrafica negli ultimi anni, dunque, mostrano quanto sia mutata la concezione della giurisdizione che le autorità centrali possono esercitare sul territorio e sulle persone che lo abitano. Questa tendenza, senza dubbio, incontra forme di resistenza istituzionale. Le circolari ministeriali e dell'Istat e le sentenze della cassazione richiamate in precedenza provano a favorire un uso pienamente rappresentazionale dell'anagrafe o, in alternativa, a trovare forme di riconoscimento della residenza alternative alla registrazione. Tuttavia, non riescono a impedire che a un'idea di cattura estensiva se ne sostituisca una selettiva. L'autorevolezza dell'anagrafe, di conseguenza, viene a coincidere con la sua capacità di categorizzazione, non più con la sua accuratezza: l'obiettivo non è istituire, attraverso il riconoscimento della residenza, un'equivalenza tra individui diversi, ma stabilire differenze tra quegli stessi soggetti.

Un simile impiego del dispositivo anagrafico ricorda quello che, in passato, caratterizzava l'Italia delle leggi contro l'urbanesimo (Gallo 2007) e che, oggi, contraddistingue la Cina del sistema dell'*hukou* (Wang 2005). Chiaramente, in questi due casi la registrazione è subordinata alla disponibilità di un contratto di lavoro, mentre nel contesto italiano contemporaneo è legata a requisiti di altro tipo, relativi alle condotte e allo stile di vita. La logica però è la stessa: al monitoraggio continuo della presenza e degli spostamenti all'interno del territorio statale si preferisce la *selezione* delle categorie meritevoli di essere registrate. Questa scelta, peraltro, avviene nella consapevolezza che le persone, al di là delle restrizioni, continuano a spostarsi. Imporre requisiti difficili da rispettare, di conseguenza, significa – non diversamente da quanto accade quando i dispositivi di identificazione alle frontiere intercettano individui privi di documenti (Pelizza 2021b) – produrre soggetti «irregolari» e «invisibili». In uno scenario del genere, l'anagrafe, più che rilevare i comportamenti prendendone atto formalmente, esercita una funzione disciplinante: stabilisce

i modi appropriati di vivere lo spazio e detta le condotte desiderate limitandole in maniera rigida, tanto da operare una sorta di «chirurgia sociale». L'equivalenza che produce all'interno della popolazione è «al ribasso»: soggetti diversi tra loro si trovano accomunati dalla mancanza, e non più dalla condivisione, dello stesso status. La sua negazione rafforza perciò la *stratificazione civica* (Morris 2002) e inasprisce l'*inclusione differenziale* (Mezadra, Neilson 2013).

Il cambiamento delle funzioni attribuite al dispositivo anagrafico comporta una trasformazione dei suoi effetti performativi. Il realismo ingenuo cede il passo a una selettività deliberata: la sovrapposizione completa tra la popolazione *de iure* e la popolazione *de facto* non è più un obiettivo desiderato; al suo posto si afferma la selezione di chi «merita» di ottenere la registrazione e, quindi, di esercitare i propri diritti. Quando le finalità sono di questo tipo, la performatività dell'anagrafe, da conseguenza inconsapevole dell'agire istituzionale, diventa un effetto ben noto, intenzionalmente ricercato allo scopo di separare la popolazione in categorie distinte e provocare effetti simbolici e materiali. Sul piano politico, dunque, risponde a obiettivi piuttosto diversi: anziché a controllare il territorio, mira a costruire una società locale stratificata e differenziata e a condizionare la mobilità interna.

Ciò non significa però che forme di selettività e performatività meno esplicite e intenzionali siano scomparse dalla scena. In alcuni casi, sono l'effetto perverso di iniziative finalizzate a facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione. A seguito del completamento dell'Anpr, ad esempio, ha preso avvio una sperimentazione – che riprende le iniziative già avviate da alcuni comuni, tra cui Roma<sup>14</sup> – finalizzata a rendere le procedure anagrafiche accessibili esclusivamente online: pratiche come il cambio di residenza potranno essere espletate soltanto attraverso strumenti di identità digitale quali Spid<sup>15</sup>, Cie (la carta di identità elettronica) e Cns (Carta nazionale dei servizi). Il possesso di questi dispositivi, tuttavia, presuppone quello di documenti di identificazione il cui rilascio ha come prerequisito l'iscrizione in anagrafe nonché la disponibilità di un certo grado di risorse cognitive, informatiche e infrastrutturali. Soggetti che, per diverse ragioni – età, condizioni di vita, reddito, ecc. –, ne sono privi,

<sup>14</sup> <https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto/casa-digitale-del-cittadino.page>.

<sup>15</sup> <https://www.spid.gov.it/cittadini/>.

in tutto o in parte, rimangono quindi tagliati fuori dalla possibilità di ottenere la residenza e non entrano a far parte della popolazione formale.

## 6. Considerazioni conclusive

Sebbene sia rappresentata dalle istituzioni come neutrale, l'anagrafe è uno strumento performativo che definisce e delimita i modi considerati legittimi e accettabili di vivere in un dato luogo: è un fatto istituzionale capace di plasmare direttamente e materialmente la popolazione quale fatto empirico, condizionandone la composizione e la dislocazione territoriale. L'analisi condotta nelle pagine precedenti aggiunge elementi innovativi allo studio dei dispositivi demografici, mostrando come, in maniera diversa dal censimento, lo strumento anagrafico dia forma a uno status giuridico che consente l'esercizio dei diritti e condiziona la mobilità spaziale. Al riguardo, l'enfasi sulla dimensione giuridica più che sugli aspetti informativo-tecnologici getta luce su questioni non emerse dalle ricerche riconducibili agli STS (Pelizza 2016a; Ruppert 2007; 2011): i registri della popolazione, anche in virtù della loro azione continua nel tempo, attivano un potere – simbolico e materiale – che si esprime attraverso una performatività più esplicita e incisiva di quella del censimento. Con il loro semplice funzionamento, influenzano le forme dell'abitare e la libertà di movimento, modificando la percezione dei modi di vivere lo spazio e la possibilità di stare al suo interno. Così facendo, provocano una *naturalizzazione* degli status giuridici: li confondono con le forme abitative e i movimenti che dovrebbero «rappresentare» facendoli apparire *come se* fossero legami materiali con il territorio.

Le conclusioni raggiunte nell'articolo, inoltre, apportano un contributo significativo allo studio della capacità performativa dei dispositivi demografici mostrandone le ambivalenze e la pluralità. Il potere trasformativo e istitutivo dell'anagrafe non è univoco e, soprattutto, può essere esercitato in modo più o meno intenzionale. Se impiegati in coerenza con i loro obiettivi, vale a dire per controllare il territorio in maniera capillare, i registri producono effetti sulla realtà sociale che prescindono dalla volontà degli attori istituzionali. Quando invece il desiderio di monitorare cede il passo a finalità selettive, la loro performatività

discende da scelte intenzionali che si traducono in barriere alla registrazione. Azioni del genere costituiscono quindi la proiezione legale e amministrativa di un certo modo di immaginare la popolazione ed esprimono il disegno esplicito di plasmarla di conseguenza: negando alle persone il riconoscimento di un legame con il territorio e influenzandone i comportamenti in tema di mobilità. Chi è privato della residenza è vincolato a un ambito spaziale – dovendovi abitare «legalmente», in condizioni «decorose» e in maniera stanziale – o, in alternativa, è indotto a spostarsi.

Si tratta di una performatività di tipo differente, che dà luogo a conseguenze diverse e più profonde. Dato che la residenza è un «diritto a esercitare altri diritti», la sua negazione può produrre effetti simbolici e materiali piuttosto importanti. Una persona che ha bisogno di assistenza sanitaria continuativa e si vede rifiutata la residenza è spinta – qualora se lo possa permettere – a provare a trasferirsi in un comune che le garantisca le cure necessarie, mettendo in atto un movimento spaziale tutt'altro che desiderato. Al contempo, un individuo che lavora in un comune senza esservi registrato è indotto a un soggiorno forzato e privo di servizi essenziali. La sua è una vita limitata, nell'esercizio dei diritti e della mobilità: è un abitante ma non un residente. Le conseguenze negative della mancata iscrizione anagrafica, chiaramente, cambiano a seconda delle condizioni dei soggetti interessati: un docente universitario che sceglie di vivere in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Ateneo per cui lavora si trova in una situazione ben differente da quella di una persona a basso reddito – straniera o italiana ma appartenente alle popolazioni *romani* – priva della residenza non per un calcolo personale ma per effetto delle azioni discriminatorie delle istituzioni locali.

Gli effetti escludenti, peraltro, sono resi ancora più complessi e articolati dalle diverse reazioni che questo tipo di performatività può suscitare. Alcune persone, poco consapevoli dei contenuti e dei limiti della normativa, stentano a riconoscere di aver subito un torto e rinunciano a qualunque forma di rivendicazione. Altre, meglio informate, affrontano in maniera più reattiva la condizione di subordinazione e di invisibilità amministrativa in cui si trovano, sfruttandone gli aspetti vantaggiosi – la possibilità di sfuggire all'occhio indagatore di istituzioni percepite come

invasive e minacciose<sup>16</sup> – o mettendo in atto vere e proprie strategie di resistenza (Gargiulo 2021).

Oltre a condizionare la popolazione «empirica», un certo uso dell'anagrafe produce una popolazione «istituzionale» deliberatamente distorta. Le pratiche abitative reali sono occultate al di sotto di categorie giuridiche che equalizzano, nascondendone le specificità, situazioni alloggiative tra loro del tutto differenti. Una persona che abita in un'occupazione abusiva (o paga un affitto in nero) e un'altra che vive in una *roulotte* – rispettivamente, per effetto del Piano casa e a causa dei comportamenti illegittimi di molte amministrazioni locali – non sono registrate presso la propria dimora abituale ma soltanto a un indirizzo virtuale. Sebbene dal punto di vista empirico siano dimoranti abituali, sul piano formale sono considerate senza fissa dimora *in quanto* una certa interpretazione delle norme in materia fa sì che siano definite in questo modo. Così facendo, l'anagrafe istituisce equivalenze non perché tratta alla pari soggetti differenti ma in quanto li discrimina in maniera uguale.

Analizzando in dettaglio i diversi tipi di performatività anagrafica e i loro effetti, l'articolo contribuisce in modo innovativo agli studi sugli strumenti demografici anche da un'altra prospettiva. Il potere performativo è tematizzato come un fatto politico: come emerso nelle pagine precedenti, l'anagrafe costituisce un terreno di scontro tra visioni, obiettivi e interessi differenti, e i suoi effetti cambiano al variare delle ragioni e delle modalità del suo impiego. Si tratta perciò di un dispositivo che, al pari della popolazione che produce, è tutt'altro che neutrale, non soltanto per motivi ontologici ed epistemologici, ma anche, e soprattutto, per ragioni politiche.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Acocella, I., Gargiulo, E. (2021) *Confinare il diritto d'asilo: i richiedenti protezione internazionale tra disciplinamento e invisibilità*, in «Autonomie Locali e Servizi Sociali», 2, pp. 335-54.

<sup>16</sup> Da questo punto di vista, non diversamente dai migranti irregolari sorvegliati dalle istituzioni: <https://www.internazionale.it/opinione/annalisa-pelizza/2020/05/14/migranti-dati-pandemia>.

- Amicelle, A., Aradau, C., Jeandesboz, J. (2015) *Questioning security devices: Performativity, resistance, politics*, in «Security Dialogue», 46, 4, pp. 293-306.
- Anderson, B. (1996) *Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi*, Roma, Manifestolibri (ed. or. 1991).
- Anderson, M.J. (2015) *The American census: A social history*, New Haven, Yale University Press.
- Anderson, M., Fienberg, S.E. (1999) *Who counts? The politics of census-taking in contemporary America*, New York, Russell Sage Foundation.
- Appadurai, A. (1993) *Number in the Colonial Imagination*, in A.C. Breckenridge, P. van der Veer, a cura di, *Orientalism and the Postcolonial Predicament*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 314-39.
- Breckenridge, K., Szreter, S., a cura di (2012) *Registration and Recognition: Documenting the Person in World History*, Oxford, Oxford University Press.
- Caplan, J., Torpey, J., a cura di (2001) *Documenting individual identity. The development of State practices in the modern world*, Princeton, Princeton University Press.
- Cortese, A. (2008) *La conta degli stranieri: una bella sfida per il censimento demografico del 2011*, in «Contributi Istat», 5, pp. 3-14.
- Cortese, A., Gallo, G., Paluzzi, E. (2010) *Il censimento della popolazione straniera: opinioni a confronto sul principale aspetto definitorio*, in «Contributi Istat», 5, pp. 5-31.
- Curtis, B. (2002a) *The Politics of Population: State Formation, Statistics, and the Census of Canada, 1840-1875*, Toronto, University of Toronto Press.
- Curtis, B. (2002b) *Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery*, in «The Canadian Journal of Sociology/Cahiers Canadiens de Sociologie», 27, 4, pp. 505-33.
- Dijstelbloem, H., Meijer, A. (2011) *Migration and the New Technological Borders of ffuope*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Dinelli, F. (2010) *La stagione della residenza: analisi di un istituto giuridico in espansione*, in «Diritto Amministrativo», 17, 3, pp. 639-708.
- Easterling, K. (2014) *ffxtrastatecraft: The Power of Infrastructure Space*, London, Verso.
- Emigh, R.J., Riley, D., Ahmed, P. (2016) *Antecedents of censuses from medieval to nation states: How societies and states count*, Basingstoke, Palgrave.
- Gallo, S. (2007) *Le anagrafi arruolate: l'Istat e le normative contro l'urbanesimo tra Italia fascista e Italia repubblicana*, in «Le Carte e la Storia», 13, 1, pp. 175-90.
- Gallo, S. (2008) *Il domicilio di soccorso e altre questioni: spunti per uno studio sulle anagrafi e la mobilità territoriale interna in Italia tra fine Ottocento e fascismo*, in E. Sori, e Treves, A., a cura di, *L'Italia in movimento: due secoli di migrazioni (XIX-XX)*, Udine, Forum Editrice, pp. 123-41.
- Gargiulo, E. (2012) *L'«emergenza» dell'esclusione: populismo e controllo locale dell'immigrazione nel contesto italiano*, in «La Rivista delle Politiche Sociali», 9, 1, pp. 89-116.
- Gargiulo, E. (2015) *Dalla popolazione residente al popolo dei residenti le ordinanze e la costruzione dell'alterità*, in «Rassegna Italiana di Sociologia», 56, 1, pp. 3-26.

- Gargiulo, E. (2016) *La residenza come campo di tensioni. I conflitti sull'iscrizione anagrafica e la loro rilevanza per lo studio delle migrazioni interne*, in A. Fornasin, C. Lorenzini, a cura di, *Per una storia della popolazione italiana del '900*, Udine, Forum Editrice, pp. 171-81.
- Gargiulo, E. (2017) «Ben ordinata, sicura, possibilmente omogenea»: visioni della comunità locale in alcuni piccoli e medi comuni italiani, in «Mondi Migranti», 11, 1, pp. 75-92.
- Gargiulo, E. (2019) *Appartenenze precarie. La residenza tra inclusione ed esclusione*, Torino, Utet.
- Gargiulo, E. (2021) *Invisible borders. Administrative Barriers and Citizenship in the Italian Municipalities*, London, Palgrave Macmillan.
- Gebhardt, D. (2016) *Re-thinking urban citizenship for immigrants from a policy perspective: the case of Barcelona*, in «Citizenship Studies», 20, 6-7, pp. 846-66.
- Istat (1992) *Anagrafe della popolazione. Legge e regolamento anagrafico*, supplemento all'«Annuario Statistico Italiano», serie B, 29, Roma, Istituto Centrale di Statistica.
- Istat (2010) *2010 Guida alla vigilanza anagrafica*, Roma, Istituto Nazionale di Statistica.
- Istat (2011) *15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni 2011 Manuale della rilevazione*, Roma, Istituto Nazionale di Statistica.
- Kazepov, Y. (1997) *Senza casa e senza diritti. Le politiche locali contro l'esclusione sociale e abitativa dei senza fissa dimora*, in Guidicini, P., Pieretti, G., Bergamaschi, M., a cura di, *Gli esclusi dal territorio. Comunità e politiche di welfare di fronte ai percorsi di impoverimento*, Milano, Franco Angeli, pp. 153-90.
- Kertzer, D.I., D. Arel, a cura di (2004) *Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses*, Cambridge, Cambridge University press.
- Levitan, K. (2011) *A cultural history of the British census: envisioning the multitude in the nineteenth century*, Basingstoke, Palgrave.
- Lorenzetti, A. (2009) *Il difficile equilibrio fra diritti di libertà e diritto alla sicurezza*, in Lorenzetti, A., Rossi, S., a cura di, *Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti*, Napoli, Jovene, pp. 191-266.
- Mariani, F. (2010) *Iscrizione anagrafica e domiciliazione: un breve confronto tra le istanze di sicurezza italiane e le esigenze di coesione sociale francesi*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 12, 1, pp. 78-97.
- Medici per i Diritti Umani-Medu (2019) *Le residenze invisibili: Indagine sulle emergenze abitative a Firenze*, Firenze, Medu.
- Mezzadra, S., Neilson, B. (2013) *Border as Method, or, the Multiplication of Labor*, Durham, Duke University Press.
- Mindus, P. (2020) *On Population Design*, paper presentato in occasione del convegno *Is ffurope Losing its Democratic Compass? Authoritarian Populism, Restrictions of Migrants' Rights and Democratic Decay in ffurope*, Lund University, 13-14 Febbraio 2020.
- Morozzo della Rocca, P. (2017) *I luoghi della persona e le persone senza luogo (itinerari di diritto civile ed anagrafico)*, Rimini, Maggioli.

- Morris, L. (2002) *Managing Migration: Civic Stratification and Migrants' Rights*, London, Routledge.
- Naga (2019) *Senza (s)campo. Lo smantellamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, Un'indagine qualitativa*, Milano, Naga.
- Noiriel, G. (1988) *The French Melting Pot: Immigration, Citizenship, and National Identity*, Minneapolis, University of Minnesota Press (ed. or. 1996).
- Onu (2014) *A world that Counts. Mobilising the Data revolution for Sustainable Development*, New York, United Nations.
- Pelizza, A. (2016a) *Developing the Vectorial Glance: Infrastructural Inversion for the New Agenda on Government Information Systems*, in «Science, Technology, & Human Values», 41, 2, pp. 298-321.
- Pelizza, A. (2016b) *Disciplining Change, Displacing Frictions. Two structural dimensions of digital circulation across land registry database integration*, in «Tecnoscienza. Italian Journal of Science & Technology Studies», 7, 2, pp. 35-60.
- Pelizza, A. (2021a) *Towards a sociomaterial approach to inter-organizational boundaries. How information systems elicit relevant knowledge in government outsourcing*, in «Journal of Information Technology», 36, 2, pp. 94-108.
- Pelizza, A. (2021b) *Identification as Translation: The art of choosing the right spokespersons at the securitized border*, in «Social Studies of Science», 41, 4, pp. 487-511.
- Rose, N. (1991) *Governing by Numbers: Figuring out Democracy*, in «Accounting Organizations and Society», 16, 7, pp. 673-92.
- Ruppert, E. (2007) *Producing Population*, in «Cresc Working Paper Series», 37.
- Ruppert, E. (2011) *Population Objects: Interpassive Subjects*, in «Sociology», 45, 2, pp. 218-33.
- Scott, J.C. (2019) *Lo sguardo dello Stato*, Milano, Elèuthera (ed. or. 1990).
- Searle, J. (2006) *La costruzione della realtà sociale*, Torino, Einaudi (ed. or. 1995).
- Sigona, N. (2002) *Figli del ghetto. Gli italiani, i campi nomadi e l'invenzione degli zingari*, Civezzano, Nonluoghi Libere Edizioni.
- Thorvaldsen, G. (2017) *Censuses and census takers: A global history*, London, Routledge.
- Torpey, J. (2019) *The invention of the passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Unhcr (1979) *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1947 Protocol relating to the Status of Refugee*, Geneve, UNHCR.
- Unicef (2019) *Birth Registration for ffvery Child by 2030: Are we on track?*, New York, Unicef.
- Urla, J. (1993) *Cultural Politics in an Age of Statistics: Numbers, Nations, and the Making of Basque Identity*, in «American Ethnologist», 20, 4, pp. 818-43.
- Wang, F.L. (2005) *Organizing through labor and exclusion. China's hukou system*, Stanford, Stanford University Press.
- World Bank (2016) *Identification for Development: Strategic Framework*, Washington, World Bank.

## **Shaping the population. Population registers and their different performativities**

Population registers are statistical and administrative devices aimed at providing an accurate and dynamic picture of the population, and thereby allowing authorities to acquire information on its composition and the ways people are located and move within the territory. Even though these devices are theoretically expected to merely register social reality without affecting it, population registers do have performative effects, which differ from those of other demographic devices such as censuses and are more explicitly political. First, population registers turn the material relations between people and space into a formal act called registration, and produce a legal status called residency, which is the precondition for exercising many rights. Moreover, despite their apparent inclusivity, population registers are structurally restricted to certain components of the population. Only some ways of dwelling and living in the space are considered legitimate, and only these are accepted legally and permit registration. In analysing the performative power of population registers in Italy and how it changes over time, this article seeks to contribute to the debate on performativity by shifting the focus from the socio-technical dimension, typical of Science and Technology Studies (STS), to the socio-legal one, less explored within the scholarship on demographic devices.

*ffeywords:* population registers, STS, institutional facts, performativity, identification.

Enrico Gargiulo, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Strada Maggiore 45, 40127, Bologna. E-mail: enrico.gargiulo@unibo.it.

